



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11  
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 69

Del, 31 MAG 2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Decreto Sindacale del 7 gennaio 2010, n. 380 e succ.)

VISTA la comunicazione del Comando Polizia Locale redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 15.11.2009, prot. n. 45683 dalla quale si rileva che il sig. ANZISI VINCENZO nato ad Albanella (SA) il 1.2.1958 residente in Capaccio alla via Scigliati 21, ha posto in essere in località Scigliati, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato alla Via Scigliati in catasto terreni al foglio 15 particella 19, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono nella realizzazione di un manufatto di m 5.20 x 5.20 x 2.80 di altezza alla gronda, in corso d'opera, con struttura portante prefabbricata in legno con copertura due falde, edificato su basamento in calcestruzzo armato a platea fuori terra per cm 40 circa e con dimensioni si m 9.20 x 6.50.

**RILEVATO:**

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E1 agricola di pianura.

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981 e s.m.e.i.;

CONSIDERATO che le opere sono state eseguite completamente abusive e per la loro natura, forma e dimensione sono destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo e pertanto trattandosi di trasformazione urbanistica sono soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

**ORDINA**

Al Sig. Anzisi Vincenzo come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere edilizie realizzate abusivamente sulla proprietà privata e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

**CON DIFFIDA**

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusive descritte, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

**INFORMA**

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle

---

ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

#### **DISPONE**

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, sig. ANZISI VINCENZO, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10;
- b) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- c) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- d) Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

#### **COMUNICA**

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
geom. Mario BARLOTTI

